

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del Testo Unico degli EE.LL n. 267/2000, ATTESTA la copertura finanziaria.

INTERVENTO: <u>11451/1</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione n. <u>1425/16</u> n. <u>1425/16 X 2017</u> n. _____ n. _____	<input checked="" type="checkbox"/> Impegno € <u>2.100,00</u> € <u>6.400,00</u> € _____ € _____
-------------------------------	--	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to A. Colletto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E/O DEL SERVIZIO

F.to C. Greco

Li 17/11/16

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to G. Schembri

1

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

li 28-11-16

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 28-11-16



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

## DETERMINAZIONE

N° <u>569 12016</u> del Registro	OGGETTO: Impegno di spesa e affidamento servizio per il ricovero di un disabile psichico presso una Comunità alloggio/Casa famiglia ai sensi della L.R. 22/86.
Settore: <u>Affari Sociali</u>	
Servizio:	

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto, del mese di Novembre,  
nella sede Comunale,

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge: "Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti" (art. 51, comma 2, L. 142/90); "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico" (art. 51, comma 3).

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

**Vista** la L.R. n.22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali che reca modalità di interventi attraverso una rete di servizi assistenziali, nonché di prestazioni a carattere economico e, in particolare, gli artt. 20 e 23 della suddetta legge che prevedono le modalità di gestione dei servizi socio-assistenziali mediante gestione diretta o convenzione con istituzioni in possesso di prescritti requisiti;

**Considerato** che la stipula delle convenzioni costituisce adempimento obbligatorio ed inderogabile per la gestione indiretta dei servizi socio-assistenziali, così come evidenziato nella circolare dell'Assessorato Regionale EE.LL. n. 8 del 27/06/1996 e che la nuova residenzialità dei disabili mentali in strutture di tipo familiare ed in sostituzione degli ex ospedali psichiatrici, si colloca nei definitivi livelli essenziali di assistenza con onere obbligatorio ed indifferibile per i Comuni di riferimento;

**Vista** la legge quadro n. 328/00 di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

**Vista** la richiesta Prot. n. 8555 del 10/10/2016, agli atti, con la quale i familiari di un disabile psichico, in cura presso il S.T.T.S.M. del Distretto Sanitario n° 6 di Lercara Friddi, chiedono l'inserimento dello stesso presso una struttura idonea e la relativa integrazione della retta di ricovero;

**Considerato** che il soggetto in questione è stato negli anni utente dei Servizi Sociali di questo Comune per progetti individualizzati di riabilitazione in collaborazione con l'Azienda ASP-DSM di Lercara Friddi;

**Vista** la nota e la relazione socio-sanitaria trasmesse dal DSM di Lercara Friddi relativa alle condizioni del paziente in questione, e pervenute a questo protocollo generale in data 11/10/2016 rispettivamente ai numeri 8577 e 8578;

**Accertata** la sussistenza dei requisiti e delle precarie condizioni socio-familiari in cui versa l'utente da parte di questo servizio sociale;

**Preso atto** della volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere all'inserimento del paziente presso una struttura idonea attraverso la modalità di gestione del servizio indiretta, mediante ricorso all'aggiudicazione a trattativa privata, applicando il criterio del prezzo più basso nell'affidamento del servizio richiesto;

**Che**, a tal fine, considerata la priorità assistenziale, l'urgenza e l'imminenza del ricovero –trattandosi di persone fragili e meritevoli di tutela- nel mese di ottobre scorso è stata tempestivamente effettuata un'indagine di mercato informale finalizzata, tra l'altro, alla disponibilità di posto per il ricovero di che trattasi;

**Considerato** che dai successivi contatti e dalle informazioni pervenute via via dai familiari, questi riferivano che dal mese di ottobre scorso la persona disabile è stata più volte ricoverata presso strutture ospedaliere;

**Vista** la Deliberazione di G.C. *Ricovero di un disabile psichico presso una comunità ai sensi della L.R. 22/86. Atto di indirizzo*, registrata al N. 138 in data 10/11/2016;

**Vista** la successiva richiesta di inserimento in comunità da parte del soggetto in questione (prot. n° n° 9639 del 14/11/16);

**Considerato** che la persona disabile, in atto, si trova ancora ricoverata presso il reparto psichiatrico dell'Ospedale "S. Giovanni di Dio" di Agrigento e che sarà cura dello stesso, o dei suoi familiari, informare questo Ente sulle avvenute dimissioni ospedaliere al fine di poter procedere al suo ricovero presso una idonea struttura, così come da Ns. comunicazione trasmessa alla persona interessata con prot. N° 9699 del 15/11/2016;

**Atteso che** l'accesso ai servizi residenziali è regolato dal Decreto 15/04/2003, n. 867/S7 *Criteri unificati di valutazione economica* (ISEE) e ss.mm.ii.;

**Che** per tale servizio è prevista la compartecipazione al costo di mantenimento in struttura da parte dei soggetti con disabilità psichica e sofferenti mentali o loro familiari, calcolato sulla base del reddito posseduto e secondo le modalità di legge;

**Che**, dalla disamina delle istanze ed ai sensi delle summenzionate leggi, al Comune di Castronovo di Sicilia è fatto obbligo di provvedere al mantenimento del disabile psichico e di assumere l'onere della retta di ricovero decurtata dalle somme relative alla eventuale compartecipazione e da quelle relative al finanziamento previsto dalla Regione Sicilia per la tipologia di servizio;

**Che** l'utente comparteciperà al costo di mantenimento ai sensi dell'art. 7 lettera b) e d) come previsto dal Decreto del 15/04/2003 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociale e delle Autonomie Locali in misura pari alla percentuale di emolumenti di cui attualmente gode;

**Che** le Comunità devono essere iscritte all'Albo Regionale degli Enti assistenziali pubblici e privati previsto dall'art. 26 della L.R. n. 22/86 per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità Alloggio;

**Che**, a tal fine, il Comune ha l'obbligo di stipulare convenzioni con gli enti assistenziali secondo gli schemi approvati con D.P. 4 giugno 1996 "Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per la gestione da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 22/86";

**Visti** gli artt. 20 e 23 della L.R. 22/86 per i quali la stipula della convenzione costituisce adempimento obbligatorio ed inderogabile ove i Comuni abbiano scelto la gestione indiretta dei servizi, avvalendosi di istituzioni avendo i prescritti requisiti;

**Che**, a norma degli art. 16 e 17 della L.R. n.22/86, per come ulteriormente ribadito con Circolare n.3 del 14/06/2000 emanata dall'Assessorato Regionale degli Enti Locali, ai Comuni è fatto obbligo di provvedere al mantenimento del disabile psichico e di assumere l'onere della retta di ricovero, accertata la sussistenza delle condizioni di bisogno e l'indifferibilità del ricovero e tenendo conto anche della compartecipazione degli utenti al costo del servizio in rapporto alla propria condizione economica;

**Visto** l'art. 21, lett. a), ultimo comma della L.R. 22/86 secondo cui la convenzione può essere stipulata soltanto con enti autorizzati ai sensi dell'art. 28, L.R. 22/86;

**Atteso** che l'Amministrazione comunale, per l'attuazione del servizio residenziale in favore di soggetti in condizioni di ridotta o non autonomia, nel riquadro del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, individua –tra le modalità di gestione dei servizi istituiti ai sensi della L.R. 22/86- quella indiretta mediante convenzioni con enti del privato sociale regolarmente iscritti all'Albo regionale, in quanto ritenuta, in osservanza alle vigenti disposizioni normative, più adeguata ed opportuna allo specifico contesto di competenza, alle proprie politiche di gestione del complesso delle funzioni amministrative nei riguardi della popolazione e nel settore dei servizi alla persona;

**Visto** l'art. 15 L.R. n. 4/96 e s.m.i., ripristinato dall'art. 30 della l.r. 19/05/2003, n. 7 che ha sostituito l'art. 42 della l.r. n. 7/2002, già modificato dall'art.63 della l.r. n. 23/2002, che consente di provvedere, con deliberazione della Giunta Comunale, alla concessione dei servizi socio-assistenziali mediante ricorso all'aggiudicazione a trattativa privata, entro il limite di 40.000,00 euro;

**Che** a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 50 del 18/04/2016 "Codice dei Contratti", è stato abrogato, dall'art. 217 comma 1 lettera "e" dello stesso il D.lgs 163/2006, operante in Sicilia in virtù del recepimento operato dalla L.R. 12/2011 pertanto, l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico, con circolare n° 86313/DRT del 04/05/16, ha dato le linee guida circa il recepimento del suddetto D.lgs 50/2016 Codice dei Contratti;

**Che** l'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Che** l'art. 36 comma 2 lettera "a" dello stesso Codice prevede che per i contratti di importo inferiore ad €. 40.000.000 possono essere affidati direttamente;

**Che**, tuttavia, al fine di dare più trasparenza all'azione amministrativa nel rispetto dei principi di par condicio e parità trattamento, pur potendo procedere all'affidamento diretto del servizio di che trattasi, sono state contattate cinque Comunità;

**Considerato** che dall'indagine di mercato effettuata è emerso che tra le Comunità opportunamente contattate il migliore rapporto qualità-prezzo rispetto al servizio richiesto è quello offerto dalla Comunità "ONLUS Associazione Casa famiglia Nostra Signora di Lourdes" di Mezzojuso (PA) che offre assistenza agli anziani e a persone con handicap, come meglio specificato nella convenzione allegata;

**Che**, pertanto, la prestazione viene affidata applicando il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 comma 4 lett. b) del Codice riservandosi di applicare alla procedure l'art. 97 comma 2 in tema di offerte anomalmente basse;

**Visto** l'allegato schema di convenzione predisposto dall'Ufficio di servizio sociale che disciplina nel dettaglio i reciproci obblighi e diritti delle parti, il cui contenuto viene determinato in relazione ai concreti interessi delle parti, sulla base dell'allegato "D" al sopra citato DPRS n. 158/1996 e sulla scorta della documentazione acquisita agli atti;

**Ritenuta** propria la competenza dell'approvazione del predetto schema di convenzione, che si allega alla presente quale parte integrante, il cui valore contrattuale è stimato comunque per un importo inferiore a €40.000,00;

**Atteso** che per le spese di ricovero a carico dei Comuni, per utenti affetti da disabilità psichica ricoverati presso comunità alloggio e case famiglia, la Regione Sicilia assegna ai Comuni che ne fanno richiesta un contributo economico in relazione alle spese effettivamente sostenute e alla durata del ricovero, secondo le modalità di cui all'art. 21 della legge regionale n. 6/97;

**Vista** la disponibilità del posto trasmessa dalla suddetta Onlus, come da documentazione agli atti;

**Che** il servizio di che trattasi riguarda l'eventuale integrazione della retta di ricovero mensile e della retta di ricovero giornaliera a carico del Comune per l'inserimento di una persona diversamente abile in una Comunità, e che tale retta sarà corrisposta all'Ente affidatario a decorrere dal primo giorno di inserimento in struttura del paziente, a seguito di apposita convenzione preventivamente e debitamente sottoscritta dalle parti;

**Visto** il D.P. 04/06/1996;

**Visto** il vigente Regolamento comunale per l'affidamento di fornitura di beni e servizi;

**Visto** il Testo coordinato delle leggi relative all'ordinamento degli Enti Locali;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**Per** le motivazioni in fatto e in diritto espresse in premessa,

#### DETERMINA

- 1) Di approvare lo schema di convenzione, che si allega al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale, per il ricovero di un disabile psichico presso una Comunità alloggio/Casa famiglia ai sensi della L.R. 22/86.
- 2) Di affidare il servizio relativo al ricovero di un disabile psichico alla Comunità "ONLUS Associazione Casa famiglia Nostra Signora di Lourdes" di Mezzojuso (PA), in possesso dei requisiti di legge e regolarmente iscritta all'Albo della Regione Sicilia, ex art. 26 L.R. 22/86, poichè il servizio risponde al migliore rapporto qualità-prezzo rispetto a quanto richiesto.
- 3) Di autorizzare, per effetto dell'art. 15 della L.R. 4/96, così come modificato dall'art. 21 della L.R. 22/86, la stipula della convenzione finalizzata al ricovero di una persona affetta da disabilità psichica dalla data di inserimento della stessa in Comunità, per la durata di mesi sei.
- 4) Di dare atto che la presuntiva somma di €. 8.500,00 (I.V.A. esclusa), occorrente per il ricovero della persona diversamente abile meglio generalizzata in atti, e decorrente dal 1° giorno di effettivo ricovero presso la suddetta Comunità con sede legale in C/da Feotto – Mezzojuso (PA), viene fatta gravare sul bilancio dell'Ente al capitolo 11451 nel seguente modo:
  - a) per €. 2.100,00 quale costo presuntivo del servizio per il periodo novembre/dicembre c.a., che presenta sufficiente disponibilità finanziaria;
  - b) per €. 6.400,00, quale costo presuntivo del servizio per il periodo gennaio/maggio 2017, esercizio finanziario 2017.
- 5) Di prendere atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione della spesa relativa ai giorni di effettivo ricovero del soggetto in questione con apposita determinazione del Responsabile del Settore ed a seguito di regolare presentazione di fattura.
- 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Dato atto della regolarità della presente proposta

#### DETERMINA

- di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta.